

Imposte dirette e detraibilità AUTOCARRI DI COMODO ECCO COME LI SCOVANNO

I MEZZI DI TRASPORTO strumentali per natura, nella legislazione fiscale italiana, hanno diritto alla piena deducibilità ai fini delle imposte dirette e alla piena detraibilità per quanto riguarda l'Iva. Ci riferiamo ad autobus, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, mezzi d'opera e automezzi a uso speciale o strumentali "per destinazione", in quanto destinati a essere utilizzati nell'attività propria d'impresa. Vi sono, d'altra parte, mezzi di trasporto, quali autovetture, "falsi" autocarri, moto e scooter che scontano una deduzione, ai fini delle imposte dirette, e una detrazione, ai fini di quelle indirette, limitate. Con riferimento agli autocarri, nel 2006, con l'articolo 35 del Dlgs 223/06, il legislatore ha emanato una specifica disposizione atta a colpire le cosiddette

immatricolazioni "di comodo", assimilando alle autovetture i veicoli che sono immatricolati a uso autocarro al solo fine di conseguire i citati vantaggi di natura fiscale.

DI QUÀ O DI LÀ

La conseguenza di tale assimilazione (autocarro = autovettura) determina ovviamente per tali veicoli, sotto il profilo fiscale, l'applicazione delle disposizioni previste per le autovetture e cioè la parziale deducibilità dei costi per le imprese, nonché la limitazione della detrazione ai fini Iva. Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006 ha fissato i criteri per verificare se, dal punto di vista della disciplina fiscale, un veicolo immatricolato autocarro possa essere considerato tale o, invece, debba essere rivisto come

un'autovettura, cosa che si configura se il mezzo è immatricolato nella categoria internazionale N1, ha codice carrozzeria F0 (effe zero) e ha quattro o più posti. In presenza di tutti e tre questi elementi, l'assimilazione è possibile, ma è necessario effettuare un ulteriore conteggio utilizzando la formula in basso. Soltanto se il risultato è pari o superiore a 180, l'autocarro dev'essere considerato, fiscalmente, al pari di un'autovettura. Da notare, infine, che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la cosiddetta Finanziaria 2007) ha previsto che i mezzi che posseggono tutte le caratteristiche sotto descritte, pur se immatricolati come autocarri, debbano essere considerati autovetture anche ai fini della tassa automobilistica. Che, in quel caso, andrà pagata in base alla potenza e non più secondo la portata.

Carmine Sarnataro

LA FORMULA CHE DIVIDE IL MONDO IN DUE

Per essere considerati, ai fini fiscali, autovetture, gli autocarri devono essere immatricolati nella categoria internazionale N1, possedere codice carrozzeria F0 (effe zero) e avere quattro o più posti a sedere. E rispettare la formula che segue:

$$\frac{P}{Mc - T} \geq 180$$

P Potenza del motore (kW)
Mc - T Massa complessiva (tonnellate) - Tara (tonnellate)

AUTOVETTURE

AUTOCARRI

Aidc - Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili

